

- 8 GIUGNO 2016

## ACCORDO QUADRO

### TRA

**CSP-Innovazione nelle ICT s.c.a r.l.** (di seguito in breve CSP), con Sede Legale in Torino – Strada del Lionetto n. 6, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 05706110011 del 19/02/1996, R.E.A. di Torino n. 730029, capitale sociale Euro 641.000,00 i.v., rappresentato dal proprio Direttore Generale e procuratore speciale Sergio Duretti, nato a Torino il 08/01/1962, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Società stessa, nel seguito denominata anche “CSP”

### E

**Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola** (di seguito in breve ASL VCO), con sede in via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB), P.I./Cod. Fisc. 00634880033, rappresentata dal proprio Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso, nato a Catania il 13/09/1952

Singolarmente indicate anche come “Parte” o collettivamente come “Parti”,

### Premesso che

1. CSP, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, costituita da organismi dell'amministrazione pubblica (Regione Piemonte, CSI Piemonte, Città di Torino), istituzioni universitarie (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino) e rappresentanti del mondo imprenditoriale (IREN Energia S.p.A, S.I.SV.EL. S.p.A, aizoOn Consulting s.r.l.), è un organismo di ricerca impegnato in attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01) ed è riconosciuto come Laboratorio di ricerca dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.
2. CSP persegue gli obiettivi della ricerca e del trasferimento tecnologico attraverso una forte sinergia con il mondo accademico, che si esprime mediante Laboratori realizzati in collaborazione con gli Atenei.
3. CSP partecipa e promuove reti di collaborazione ed eccellenza tra Istituti di ricerca nazionali ed internazionali siglando accordi quadro su specifiche tematiche tecnologiche per rafforzare la collaborazione tra Centri di Ricerca.
4. CSP opera per la diffusione delle tecnologie dell'informazione attraverso la costruzione e gestione di comunità in rete e trasferimento tecnologico agli Enti della Pubblica Amministrazione, alle scuole e alle imprese.
5. CSP realizza attività di progettazione e sperimentazione tecnologica di sistemi IT ed infrastrutture di telecomunicazione per imprese private nazionali ed europee.
6. A fronte dei risultati ottenuti con il Progetto PITAGORA (Progetto finanziato nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte) CSP ha supportato il Comune di

- Orta San Giulio (NO) nell'invito ad una gara informale, che a costi competitivi permetterà di fruire di una copertura di rete wireless hiperlan/wifi a banda larga/larghissima.
7. La gestione dell'impianto wireless (palo per antenna) di CSP presso la sede dell'ASL di Omegna, dove è attestata la fibra concessa in uso dalla Provincia di Verbania (Decreto numero 34 del 24.04.2015), è finalizzata per utilizzo di interesse pubblico con priorità verso progetti di Ricerca, l'ASL stessa e le scuole del territorio.
  8. CSP è oggi impegnato in un progetto di ricerca applicata e sviluppo sperimentale per il CSI Piemonte, che vede la realizzazione di una importante infrastruttura di rete wireless a banda larga/larghissima (resa possibile dalla fibra e dal suddetto impianto) lungo la Val d'Ossola a favore degli Enti e delle Aziende del territorio, e quindi dell'ASL stessa e delle sue sedi/laboratori periferici in particolare; nonché rete abilitante servizi sperimentali innovativi, quali il monitoraggio della qualità dell'aria tramite l'installazione di una rete di oggetti IoT (*Internet Of Things*).
  9. Nell'ambito del progetto di cui al punto 8, è in corso un'attività di progettazione e realizzazione di una rete sperimentale wireless hiperlan/wifi a banda larga che colleghi alcune sedi e laboratori dell'ASL VCO, quali quella di Omegna in Vicolo Mergozzolo ed una seconda sede, che verrà indicata dall'ASL VCO stessa, , oggi in sofferenza per le caratteristiche del servizio ora utilizzato. Tale connettività risulterà inoltre abilitante per ulteriori eventuali servizi sperimentali che l'ASL VCO vorrà attivare sul territorio e/o presso le proprie sedi e laboratori.
  10. CSP può, senza oneri aggiuntivi, mettere a disposizione dell'ASL VCO stessa la propria rete di connettività Internet come backup a quella di uso ordinario.
  11. In caso di recesso rispetto alla possibilità di utilizzo dell'impianto presso l'ASL VCO e del ritiro dell'accordo, i servizi fino a oggi sviluppati e qui presentati non potrebbero più essere erogati.
  12. Ulteriori attività di intervento simili per tipologia e che necessitino di tecnologie di rete classificabili come "banda larga o ultralarga", ovvero sviluppate nell'interesse del territorio e degli Enti non potrebbero più svilupparsi senza generare nuovi costi.
  13. ASL VCO è impegnata nella realizzazione di attività di riqualificazione della rete territoriale di assistenza sanitaria che comporta l'estensione della copertura di connettività con una complessità dovuta all'estensione territoriale di circa 2300 km quadrati per il 96% montani, con una densità abitativa media di 75 abitanti/kmq.
  14. ASL VCO è impegnata nell'ampliamento dell'informatizzazione di tutti i settori della ASL VCO sia intra aziendali che extra aziendali a supporto della miglior continuità di cura dei cittadini
  15. L'estensione della rete a banda larga sul territorio è di importanza strategica per la ASL VCO al fine di consentire l'accesso ai dati clinici (FSE, CCE ecc.) ai medici di medicina generale e a tutti coloro che erogano prestazioni sanitarie presso ambulatori presenti nei Comuni territoriali e quindi anche in zone non raggiunte attualmente da connettività
  16. La ASL VCO è promotore di progetti di estensione della connettività sul territorio per consentire una migliore cura sociale e sanitaria nonché a svolgere attività di prevenzione clinica.

#### Le Parti

17. Concordano sull'opportunità ed interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile, con la finalità di consolidare le infrastrutture qui indicate e favorire la sperimentazione di nuove tecnologie abilitanti, per consentire l'accesso alla rete degli Enti, in particolare dell'ASL VCO stessa, e di loro uffici e distaccamenti dislocati sul territorio;
18. Concordano sulla non onerosità degli interventi e del presente Accordo, il quale potrà unicamente essere richiamato nelle sue linee qui definite per la stipula di eventuali specifici accordi e/o atti negoziali.

**Tutto ciò premesso, a formare parte integrante ed inscindibile del presente Accordo, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

CSP e ASL VCO si propongono di attuare forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e scientifico.


Le attività, configurabili in veste di progetto ed eventuali consulenze richieste per l'attuazione di progetti specifici, verranno formalizzati richiamando il presente Accordo, così come prefigurato al punto 15 delle Premesse e mediante la stipula di appositi contratti.

#### **Articolo 2 – Strumenti e contributi delle Parti**

CSP e ASL VCO potranno favorire la reciproca collaborazione in attività di ricerca e sperimentazione tramite:

- il mantenimento delle funzioni in essere relative all'utilizzo degli impianti sin qui realizzati, ovvero:
  - o ASL VCO a concedere in uso una porzione della copertura a terrazzo posto al piano 4° lato nord di Palazzo Beltrami 1 sito in Via Mazzini 117 (foglio 13 part. 309 sub. 13) per l'installazione di apparati e strutture oggi utilizzate da CSP ai fini dichiarati in premessa e/o per nuove attività di ricerca;
  - o CSP si obbliga a tenere indenne la ASL VCO da eventuali danni derivanti alla ASL medesima e/o a soggetti terzi dagli apparati e strutture di proprietà di CSP ospitati su proprietà della ASL VCO;
  - o CSP si impegna a richiedere specifica e separata autorizzazione per l'eventuale potenziamento degli apparati e strutture;
  - o CSP ad erogare i servizi già concordati e proposti (di cui al punto 9 e 10 delle Premesse) all'ASL VCO e ad esaminare nuove possibili richieste;
- l'impegno a garantire la continuità d'uso della fibra ottica concessa originariamente dalla Provincia per le finalità condivise;
- il potenziamento delle infrastrutture secondo il modello di cooperazione sin qui applicato.

Inoltre CSP e ASL VCO concordano di collaborare nei settori qui definiti:



- tecnologie e innovazione ICT per la Sanità e/o nuovi modelli di utilizzo delle tecnologie già disponibili;
- reti di comunicazione a banda ultralarga o specializzate per dispositivi IoT;
- applicazione di nuovi modelli partecipativi per lo sviluppo di servizi agli utenti finali (*Living Labs & social networking*);
- logistica del territorio;
- monitoraggio ambientale e territoriale;
- remotizzazione di strumenti e decentramento di servizi.

CSP e ASL VCO concordano inoltre di procedere a rafforzare il presente Accordo con:

- scambi informativi sulle reciproche competenze e attività;
- partecipazione a progetti cofinanziati anche come *linked third party* nell'ambito del programma comunitario Horizon2020;
- contratti su progetti di comune interesse.

### **Articolo 3 - Responsabili della gestione dell'Accordo**

CSP indica quale proprio referente e responsabile della gestione del presente Accordo il Sig. Roberto Borri.

ASL VCO indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo la Dott.ssa Anna Gagliardi.

### **Articolo 4 – Referenti**

Ogni iniziativa, attività e progetto sviluppato nell'ambito di Accordi Specifici al presente Accordo verrà attuata attraverso la stesura di un piano di attività e l'indicazione dei referenti CSP e ASL VCO responsabili del relativo progetto.

Di conseguenza, come indicato al precedente articolo 1, gli eventuali singoli Accordi Specifici richiameranno il presente accordo e identificheranno i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

### **Articolo 5 – Valorizzazione dei risultati, attività di divulgazione**

1. I risultati ottenuti saranno sottoposti a processi di:


- valutazione sul contenuto scientifico e di innovazione delle attività svolte;
- ricerca di finanziamenti per la prosecuzione delle attività;
- identificazione delle possibili ricadute ed opportunità sul territorio.

Partendo dai risultati di questi processi, si identificheranno le migliori opportunità di valorizzazione delle attività svolte, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scrittura di articoli e la partecipazione a convegni. Le Parti si impegnano a richiamarsi al presente Accordo e a citare le altre Parti coinvolte nella sperimentazione nell'ambito di tutte le attività poste in essere per la divulgazione, comunicazione, pubblicità dei risultati raggiunti. Si impegnano, altresì, ad

informarsi reciprocamente con congruo anticipo sulle iniziative che si intendono intraprendere in tale contesto.

#### **Articolo 6 – Patto di riservatezza e riserve**

1. Le Parti sono tenute ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti scambiati e classificati come “riservati” adottando al riguardo tutte le misure necessarie ed opportune, nei limiti permessi dalla legge applicabile, per far osservare detto impegno a tutti coloro che – per qualsiasi motivo ed in qualsivoglia forma – collaboreranno con loro, rispondendone nei confronti delle altre Parti, durante l’esecuzione del presente Accordo e per 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le informazioni potranno essere divulgate solo a seguito di espressa autorizzazione scritta della Parte che ne sarà titolare.
2. Fermo quanto previsto al primo comma, non saranno considerate informazioni confidenziali quelle informazioni che la Parte ricevente dimostri essere:
  - generalmente pubblicate, note o accessibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte;
  - pubblicate, divenute note o generalmente accessibili al pubblico dopo la comunicazione alla Parte, a condizione che ciò non sia avvenuto per atti o omissioni imputabili alla Parte ricevente;
  - già in possesso della Parte ricevente, senza alcuna restrizione alla loro divulgazione, nel momento della comunicazione dalla Parte ricevente.
3. Non sarà ugualmente considerato inadempimento di quanto fissato al precedente comma 1, la comunicazione delle informazioni riservate effettuata in adempimento di obblighi o ordini impartiti da leggi, regolamenti, Autorità pubbliche che siano dotati dei poteri di avanzare tali richieste, a condizione che la Parte che comunica tali informazioni abbia preventivamente informato la Parte proprietaria delle medesime, ove ciò sia legalmente e ragionevolmente possibile.
4. Le Parti si riservano altresì tutti i diritti, il titolo e l’interesse per le rispettive informazioni riservate. Nessuna licenza d’uso per alcun brevetto, modello d’utilità o marchio, è concesso dalle Parti alla Parte Ricevente, a seguito della divulgazione delle Informazioni riservate.
5. Nonostante tutte le precauzioni e ogni attenzione posta, le informazioni riservate sono fornite “come sono”. In nessun caso le Parti saranno responsabili per l’imprecisione o l’incompletezza delle informazioni riservate divulgate. Le Parti si riservano, inoltre, il diritto di modificare senza preavviso le specifiche delle applicazioni o dei prodotti, e conseguentemente le informazioni inerenti, messi a disposizione delle altre Parti per il conseguimento delle finalità della sperimentazione oggetto del presente Accordo.
6. La risoluzione, in qualsiasi modo verificatesi, del presente accordo non avrà alcun effetto sull’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.



#### **Articolo 7 – Proprietà dei risultati**

Le Parti concordano che tutti i diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale derivanti dallo svolgimento dei progetti di cui all'Articolo 1 rimarranno all'ente di origine che li gestirà in conformità alla vigente normativa e fatta salva la tutela ed i diritti previsti per l'inventore, salvo diversa clausola all'atto della stipula dei contratti specifici.

#### **Articolo 8 – Durata dell'Accordo e procedura di rinnovo**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018 e potrà essere rinnovato alla scadenza per un periodo di dodici mesi previa comunicazione scritta delle Parti per consentire l'assunzione dei provvedimenti correlati.

#### **Articolo 9 – Modalità di recesso**

1. Ciascuna Parte potrà recedere senza obbligo di motivazione dal presente Accordo con un preavviso scritto di trenta giorni da comunicare alle altre parti a mezzo raccomandata R/R.
2. Nel caso di recesso, CSP si impegna a chiedere autorizzazione specifica e separata dal presente Accordo impegnandosi altresì a tenere indenne la ASL VCO da eventuali danni derivanti a se stesso o a soggetti terzi dall'attività di recupero beni di proprietà di CSP ospitati su proprietà della ASL VCO.
3. Nel caso di recesso del presente accordo, ciascuna Parte dovrà immediatamente restituire ogni bene di proprietà delle altre Parti in suo possesso o nella sua disponibilità relativo al presente accordo. Detti beni dovranno essere restituiti in buone condizioni di integrità ed esenti da danni e/o pregiudizi di qualsiasi tipo. Salvo quanto sopra, nessuna Parte potrà essere obbligata a restituire beni sui quali vanta diritti che continuino anche dopo il recesso.

#### **Articolo 10 – Informativa trattamento dati personali**

Ciascuna delle Parti si impegna al rispetto delle disposizioni di cui all'art.13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in ordine a tutti i dati personali di cui viene in possesso in relazione allo svolgimento delle attività relative al presente Accordo.

#### **Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie o problemi operativi che dovessero insorgere nel corso di svolgimento delle attività. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, è competente il Foro di Torino.

#### **Articolo 12 - Disposizioni finali**



1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.
2. Le parti si danno atto reciprocamente che il presente Accordo è stato oggetto di negoziazioni e/o trattative fra le stesse che, pertanto, con riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. in tema di clausole vessatorie, ne accettano espressamente l'intero contenuto.

Torino lì, 11/04/2016

Per il CSP-Innovazione nelle ICT s.c.a r.l.

*Il Direttore Generale*

(Sergio Duretti)

Per ASL VCO

*Il Direttore Generale*

(Dott. Giovanni Caruso)

q  
Atti  
2